



**TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO**

**UDIENZA DEL 10 maggio 2022
PROC. N. 421/2020 R.G.L.**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro D.ssa Silvia Cucchiella all'udienza del 10 maggio 2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.221, comma 4, del D.L. 19-5-2020 n. 34, convertito nella Legge 17-7-2020 n.77, emette la seguente sentenza

TRA

A [REDACTED], CF: [REDACTED], L. [REDACTED], CF: [REDACTED], N. [REDACTED], C.F.: [REDACTED], N. [REDACTED], CF: [REDACTED], A. [REDACTED], C.F.: [REDACTED], A. [REDACTED], C.F.: [REDACTED], N. [REDACTED], CF: [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro D'ADAMO ed elettivamente domiciliati presso lo Studio legale del medesimo avvocato in Corso Umberto I, 15 - Termoli (CB), giusta procura allegata al ricorso.

RICORRENTI

E

CAM S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sig. [REDACTED], P.I. 0 [REDACTED] rappresentata e difesa in forza di mandato a margine della memoria, dall'avv. N. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Petacciato alla Via [REDACTED]

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti – tutti dipendenti della società resistente - proponevano ricorso, deducendo la loro mancata iscrizione al Fondo mètaSalute e il conseguente mancato versamento dei contributi come previsto dal piano A del fondo stesso. Domandavano, quindi, la condanna della

controparte al risarcimento del danno, pari per ciascuno di essi ad euro 550,00, con conseguente ordine alla parte datoriale dell'immediata iscrizione dei lavoratori al Fondo mètaSalute.

Si costituiva in giudizio la Cam s.r.l., eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di conciliazione di cui al contratto aziendale. Nel merito, domandava il rigetto del ricorso.

La causa era, infine, trattenuta in decisione, mediante trattazione scritta.

In primo luogo, è da rigettare l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte resistente: la clausola invocata del contratto aziendale non integra, infatti, una clausola compromissoria, sicché da essa non può derivare alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, giacché i presupposti processuali per la validità del procedimento sono stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non nell'autonomia privata.

Passando, quindi, all'esame nel merito del ricorso, esso è fondato.

Non è, infatti, contestata dalla Cam la mancata iscrizione dei lavoratori al Fondo Metasalute, in violazione dell'art. 16 del CCNL di settore, rubricato "Assistenza Sanitaria Integrativa", il quale prevede l'iscrizione obbligatoria al Fondo predetto di tutti i lavoratori delle aziende metalmeccaniche al 1° ottobre 2017: "A decorrere dal 1° ottobre 2017" (...) "tutti i lavoratori in forza alla medesima data sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto al Sistema Sanitaria Nazionale" (...) "Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una contribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l'una) a totale carico dell'azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto" (...) (doc. 3 fascicolo parte ricorrente).

Ne consegue che, accertato l'inadempimento in proposito della parte datoriale, quest'ultima va condannata sia all'immediata iscrizione dei ricorrenti al Fondo Metasalute (cfr. doc. 4 ibidem), sia al risarcimento del danno in loro favore, determinato in via equitativa dal Giudice in euro 550,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. La cifra predetta è determinata con riferimento all'ammontare dei contributi non versati dalla CAM nel periodo compreso tra la data della mancata adesione (gennaio 2018) e il deposito del ricorso (1° ottobre 2020).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Cam S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. a:
 - Iscrivere i lavoratori ricorrenti al Fondo Metasalute.
 - Pagare in favore di ciascun lavoratore ricorrente la somma di euro 550,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

2. Condanna la Cam s.r.l. a pagare in favore dei ricorrenti le spese legali, pari a complessivi euro 2.000,00 per compensi, euro 49,00 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Larino, 10 maggio 2022.

IL GIUDICE DEL LAVORO

(D.ssa Silvia Cucchiella)